

Torino, 25 novembre 2022

SPETT.LE
Operatore economico

Prot. MC/Mg n° 12554

Procedura telematica

LETTERA DI INVITO

Contenente il Disciplinare di Gara

Oggetto: Appalto 16/2022. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. art. 63 in conformità al D.L. n. 76/2020 art. 1 comma 2 lett. b) e s.m.i., mod. con D.L. n. 77/2021 conv. In L. n. 108/2021 art. 51 co. 2 lett. a) n. 2.2., per l'esecuzione dei lavori di adeguamento di n. 2 locali della palazzina uffici al fine di renderli compatibili con la realizzazione del nuovo Posto Di Controllo e Comando ("PCC") a servizio del nuovo sistema di segnalamento CBTC all'interno del Comprensorio Tecnico di Collegno (TO).

CUP D97H21006310005 - CIG 9507196255

1. INFORMAZIONI GENERALI E SERVIZI RICHIESTI

Infratrasporti.To s.r.l. (di seguito, "Infra.To") a socio unico Comune di Torino, iscritta nell'Elenco delle società "in house" tenuto dall'ANAC in data 23 gennaio 2020, con sede in Torino, corso Novara, n. 96, capitale sociale euro 217.942.216,00, con codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 10319310016, è Società Concessionaria della Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1.

Infra.To svolge, conformemente alle previsioni statutarie, attività di engineering, progettazione, costruzione e sviluppo di impianti, sistemi e infrastrutture, anche ferroviari, per i sistemi di trasporto delle persone e delle merci.

Con Determinazione dell'Amministratore Unico del 30 novembre 2021 n. 203, ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., Infra.To ha aggiudicato in favore di ALSTOM Ferroviaria S.p.A., con avalimento di ALSTOM Transport S.A., l'appalto per il servizio di migrazione del sistema di segnalamento da analogico VAL a digitale CBTC, di adeguamento degli apparati di bordo del materiale rotabile VAL esistente e dell'immissione in linea di nuovo materiale rotabile (4+12opzionali), già compatibile con il sistema di segnalamento CBTC della Linea 1 di Metropolitana Automatica.

Nell'ambito degli interventi finalizzati alla migrazione del Sistema di segnalamento da analogico VAL a digitale CBTC della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino, Infra.To ha la necessità di procedere con l'adeguamento edile di n. 2 locali ubicati al piano primo della palazzina uffici esistente, in modo da renderli idonei ad ospitare il nuovo posto di controllo e comando ("PCC").

A tal fine, con Determina del Presidente del CDA e Amministratore Delegato n.151_100 del 24/11/2022 è stata indetta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. art. 63 e in conformità al D.L. n. 76/2020 art. 1 comma 2 lett. b), conv. in l. 11 settembre 2020 n. 120, mod. con D.L. n. 77/2021 art. 51, co. 2 lett. b) , conv. in L. n. 108/2021, la presente procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, **a cui Codesto operatore economico è invitato** secondo le modalità in seguito indicate.

Infra.To darà evidenza dell'avvio della presente procedura tramite pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale www.infrato.it – Appalti – Bandi di gara e Lettere di Invito, ai fini della trasparenza.

La procedura è integralmente gestita dalla piattaforma di e-procurement "TuttoGare" (di seguito, "il Sistema") mediante la quale saranno gestite tutte le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione delle procedure di gara, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Il Sistema, raggiungibile all'indirizzo <https://infrato.tuttogare.it/index.php>, richiederà la preventiva iscrizione dalla voce Registrazione operatore economico visualizzabile sull'Homepage.

Per effettuare la registrazione si dovranno seguire le istruzioni contenute nelle Norme Tecniche di Utilizzo disponibili sul Portale e comunque raggiungibili all'indirizzo https://infrato.tuttogare.it/operatori_economici/registrazione.php.

Il Responsabile Unico del Procedimento ("RUP") incaricato è l'ing. MARCO CESARETTI, dirigente di Infratrasporti.To s.r.l., email: marco.cesaretti@infrato.it.

Il Direttore dei lavori è l'ing. Emilio Avitabile, dirigente di Infratrasporti.To s.r.l.

La presente procedura è disciplinata dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. (di seguito il "Codice"), come integrato dai così detti decreti semplificazione.

2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documentazione

La documentazione di gara è costituita da:

- la presente Lettera di invito;
- Modello richiesta di sopralluogo (All. 1)

- Modello Domanda di Partecipazione (All. 2);
- Modello Dichiarazioni Integrative (All. 3);
- Capitolato prestazionale Parte A (All. 4);
- Capitolato prestazionale Parte B (All. 5);
- Elaborati di progetto (All. 6)
- Modello Offerta economica (All. 7);
- Schema di Contratto (All. 8);
- Fac-simile Informativa Privacy (All. 9).

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul Sistema, Sezione “Allegati”.

Si precisa che le condizioni, le modalità, i termini, le specifiche tecniche di cui allo Schema di Contratto, devono considerarsi a tutti gli effetti quali requisiti minimi di esecuzione e le relative obbligazioni essenziali. Tali requisiti devono essere rispettati dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara - pena l'esclusione dalla medesima - nonché in sede di esecuzione del Contratto, pena l'applicazione delle relative penali e/o la risoluzione del Contratto medesimo.

2.2. Chiarimenti e Comunicazioni

Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate entro il termine del **9 dicembre 2022 ore 13:00 esclusivamente tramite il Sistema**, cliccando “Formula quesito” visibile all'interno del pannello di gara.

Le risposte saranno fornite da Infra.To, sempre tramite Sistema, **6 (sei) giorni prima del termine di scadenza delle offerte**.

Tutti i chiarimenti e relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sul Sistema.

Non saranno accettati quesiti formulati con modalità diverse da quanto indicato ai punti precedenti e/o pervenuti oltre il termine su indicato e/o inviati e/o pervenuti ad indirizzi diversi da quelli su indicati anche se riconducibili ad Infra.To

Codesto operatore economico è invitato, pertanto, a prendere regolarmente visione di eventuali pubblicazioni sul predetto sito, fino al termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte.

Comunicazioni

I Concorrenti sono tenuti ad indicare il proprio indirizzo PEC, o per i concorrenti avente sede legale in altro Stato membro l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura, ai sensi del Codice, art. 76.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati.

3. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio, in quanto è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice e del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 art. art. 8 co. 1 lett. c), **soltanto a seguito di una visita dei luoghi** e del contesto di intervento. **La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Il sopralluogo sarà effettuato alla presenza del personale incaricato di Infra.To. presso le aree di cantiere dove verranno realizzate presso i locali interessati al fine di identificare già in fase di offerta le modalità generali di lavoro per le due tipologie di intervento.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore o da altro soggetto munito di specifica delega. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata tramite Sistema – Sezione “Chiarimenti” almeno un giorno di anticipo rispetto alla data di sopralluogo da indicare a preferenza ed allegando:

- il modulo di richiesta redatto come da Modello allegato (All. 1) e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico richiedente;
- atto di delega in favore dei soggetti che effettueranno il sopralluogo;
- documento di identità del delegante (legale rappresentante dell'operatore richiedente) e del/i delegato/i (soggetti che effettueranno il sopralluogo).

In caso di modifica di uno o più dei soggetti individuati nell'atto di delega l'operatore economico dovrà darne notizia ad Infra.To sempre mediante Sistema – Sezione “Chiarimenti”, inoltrando nuovo atto di delega e i documenti di identità dei delegati.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno confermati ai concorrenti tramite il Sistema.

Il sopralluogo dovrà essere **richiesto entro e non oltre il 7/12/2022 2022.**

La Stazione Appaltante rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo, che dovrà essere allegata alla Offerta, "Busta A – Documentazione amministrativa".

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice tra i diversi operatori economici, il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore o altro soggetto incaricato da uno solo degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o anche da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore o altro soggetto incaricato da uno solo degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati munito di delega. In alternativa l'operatore raggruppando/ aggregando/ consorziando potrà effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

4. OGGETTO D'APPALTO

Infra.To deve realizzare, secondo il Progetto e le specifiche di C.S.A. (All. 4 e 5) i seguenti lavori di:

• DEMOLIZIONI

- Rimozione pavimenti sopraelevati esistenti;
- Rimozione controsoffitti esistenti;
- Demolizione murature
- Rimozione serramenti (porte e finestre)
- Rimozione canale di ventilazione 180x50

• COSTRUZIONI

- Pavimenti sopraelevati
- Controsoffitti fonoassorbenti
- Murature REI120
- Parete in cartongesso REI 120 lato finestratura (14m²)
- Serramenti (porte) elettrificata con impianto citofonico
- Adeguamento serramenti esterni (da fissi ad apribili)
- Ricostruzione canale di ventilazione 180x50
- Tende oscuranti su pareti finestrate
- Adeguamento degli impianti: elettrico, rete dati, rilevamento incendi, distribuzione aria/clima

Per ulteriore dettaglio si rinvia al Capitolato Prestazionale Parte A (All. 4) e al Capitolato Prestazionale Parte B (All. 5) e agli elaborati di progetto (All. 6).

L'appalto è a corpo.

5. VALORE DELL'APPALTO

L'importo complessivo del presente appalto posto a base di gara per i lavori di cui al precedente art. 3, è pari a € **178.965,20 (centosettantottomilanovecentosessantacinque/20)** IVA esclusa, di cui € 173.708,40 per lavori a corpo ed € **5.256,80** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Cat.	Descrizione	Importi
OG1	<i>Edifici civili e industriali - Opere architettoniche</i>	79.408,69
OG11	<i>Impianti Tecnologici (prevalente)</i>	94.299,71
	TOTALE	173.708,40

L'importo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza, è stato determinato sulla base del Prezziario Regione Piemonte – Edizione Straordinaria Luglio 2022 e attraverso la formulazione di nuovi prezzi per specifiche lavorazioni non comprese nel suddetto prezziario.

6. DURATA

La durata dei lavori è stabilita nel massimo di 60 giorni naturali consecutivi a far data dal giorno di consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018.

Infra.To ha facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto, quindi in deroga al periodo di "stand still", nelle ipotesi previste dall'ultimo capoverso dell'art. 32, comma 8 del Codice ed ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a), D.L. n. 76/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni"), convertito in L. n. 120/2020.

7. CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC 21 dicembre 2016 n. 1377 ed alla Delibera ANAC 20 dicembre 2017 n. 1300, pubblicate sul sito di ANAC, Sezione "Contributi in sede di gara", allegando la ricevuta di pagamento ai documenti di gara.

Il valore del contributo a carico dell'operatore economico è pari a: € 20,00.

La mancata presentazione della ricevuta di pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

8. SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare alla presente gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli in forma singola o associata secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Sono ammessi alla presente procedura anche operatori economici con sede in Stati esterni all'Unione europea, in considerazione della particolare complessità tecnica dei prodotti richiesti.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese dirette).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), quest' ultimo indica i consorziati per i quali concorre. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all'art. 110, commi 4 e 6 del Codice, possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i RTI vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti).

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avalimento di requisiti di altro soggetto.

Tuttavia, l'impresa che ha depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 267/1942, tra il momento del deposito della domanda e il deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del R.D. 267/1942 è tenuta ad avvalersi di impresa ausiliaria ai sensi del comma 4 dell'art. 110 del Codice come modificato dal D.L. n. 32/2019 (c.d. "Sblocca cantieri") convertito in L. n. 55/2019. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

Parimenti, l'impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell'art.110 del Codice come modificato dal D.L. n. 32/2019 (c.d. "Sblocca cantieri") convertito in L. n. 55/2019.

Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del Codice in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l'impresa ausiliaria (qualora si ricorra all'avalimento ex art. 110 del Codice) non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 6 del Codice medesimo.

9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010), oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

In caso di lavori, servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "white list") istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 s.m.i.).

10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

10.1. Requisiti di idoneità.

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, oppure Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004.

10.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa

Tenuto conto della specialità della categoria prevalente, costituisce requisito di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa il **possesso dell'attestazione SOA in cat. OG11 cl. I o superiore** e possesso della certificazione **UNI EN ISO 9001**.

Relativamente alla categoria scorporabile **OG1** è richiesta **alternativamente**:

- possesso dell'attestazione SOA in cat. OG1 cl. 1;
- dichiarazione resa ex D.P.R. n. 445/2000 in ordine a: a) importo dei lavori analoghi eseguiti **direttamente** nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); c) adeguata attrezzatura tecnica.

10.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i RTI, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel caso di RTI, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

In caso di RTI, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE di tipo orizzontale, le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese facenti parte del raggruppamento/aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete/consorzio ordinario/GEIE non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, per la categoria in cui sia costituito il raggruppamento/aggregazione di imprese di rete/consorzio/ orizzontale.

In caso di RTI, consorzio ordinario di concorrenti, di tipo verticale, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.P.R. 207/2010, i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle categorie scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria.

I requisiti relativi alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunti dal raggruppamento di tipo orizzontale ai sensi dell'art. 48, comma 6, ultimo periodo, del Codice (costituendo un raggruppamento di tipo misto).

10.4. Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e organizzativa di cui al punto 9.1., devono essere posseduti, secondo quanto disposto dall'art. 47 del Codice, modificato dal D.L. n. 32/2019 come sotto riportato:

1. per l'ammissione alla procedura di affidamento dei soggetti di cui all' art. 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice; il consorzio può spendere, oltre ai propri requisiti anche quelli delle consorziate esecutrici e quelli delle consorziate non esecutrici;
2. i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante;

3. l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

10.5. Prova dei requisiti

I requisiti di cui al par. 8 dovranno essere comprovati mediante il **DGUE** (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016, compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito nei necessari poteri, nel Modulo generato dal SISTEMA, nonché mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa al DGUE.

Il requisito di cui al **par. 8.2. potrà essere comprovato altresì mediante produzione di copia di attestazione SOA e/o di specifica dichiarazione da rilasciarsi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000** art. 46-47 inerenti i punti indicati al medesimo par. 8.2.

I documenti a comprova (attestazioni e dichiarazioni) dovranno essere inserite all'interno della "**Busta A – Documentazione amministrativa**" (*infra* par. 15.4).

11. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso L'avvalimento è ammesso ai sensi dell'art. 89 del Codice.

Non sono suscettibili di avvalimento l'iscrizione alla CCIAA e l'iscrizione all'Albo gestori ambientali.

Nel caso in cui intenda ricorrere all'istituto dell'avvalimento, il concorrente dovrà presentare, oltre al proprio DGUE, compilato anche nella Parte II, sezione C, i seguenti documenti:

- I. **DGUE dell'impresa ausiliaria**, compilato nella Parte II sezioni A e B, nella Parte III, e nella Parte IV, limitatamente alle parti di interesse e nella Parte VI;
- II. **Dichiarazione rilasciata dall'impresa ausiliaria** preferibilmente con le modalità di cui al facsimile allegato;
- III. **Contratto di avvalimento** contenente, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- IV. **Fotocopia del documento di identità** in corso di validità di tutti i soggetti sottoscrittori del contratto di avvalimento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di Infra.To delle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto.

12. SUBAPPALTO

Ai sensi del D.Lgs. n. 5/2016 s.m.i. mod. dal D.L. n. 77/2021 conv. In L. n. 108/2021 art. 49, tenuto conto che non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla

categoria prevalente (OG11), tenuto altresì conto della complessità della lavorazione con riferimento alla complessità del cantiere in cui si inserisce, anche al fine di garantire un rafforzato controllo sulle attività di cantiere, **il subappalto è consentito nella misura del 50% del complessivo valore del contratto d'appalto.**

Il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto per fornitura di beni e prestazioni diversi da quelli sopra indicati (eseguibili solo dall'appaltatore), dovrà indicare nel DGUE le attività che intende subappaltare.

In mancanza della suddetta documentazione il successivo subappalto è vietato.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario abbia dichiarato in gara di voler subappaltare le attività indicate in sede di Offerta, Infra.To si riserva di chiedere, prima della presentazione della formale richiesta di subappalto, il nominativo e la documentazione del subappaltatore/i, in modo da anticipare i controlli di cui all'art. 105 del Codice sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice.

13. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi del decreto legge n. 76/2020 art. 1 comma 4, conv. con modificazioni in l. 11 settembre 2020 n. 120, non è richiesta la garanzia provvisoria.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere presentata tramite il Sistema **entro e non oltre il 16/12/2022 ore 14:00** previa la registrazione dell'operatore economico. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. L'Offerta è composta da due buste:

- Busta A – Documentazione amministrativa;
- Busta B – Offerta economica.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l'accesso al Sistema, il concorrente deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richiede o l'operatore economico lo ritenga, deve caricare la pertinente documentazione amministrativa nell'ambito della busta telematica (virtuale) «A – BUSTA AMMINISTRATIVA».

La "Busta A - Documentazione amministrativa" deve contenere:

- la domanda di partecipazione (*infra* 15.1);
- il DGUE da compilare a video (*infra* 15.2);
- le dichiarazioni integrative (*infra* 15.3);
- la documentazione a corredo (*infra* 15.4);
- informativa Privacy **da sottoscrivere** (All. 9).

15.1. Domanda di partecipazione

La Domanda di partecipazione dovrà essere presentata preferibilmente secondo il modello allegato (All. 2).

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede legale) ed il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Ciascun soggetto raggruppato o consorziato partecipante alla gara dovrà compilare e sottoscrivere la Domanda di partecipazione. Si invita la mandataria o a controllare la correttezza e l'esattezza delle informazioni contenute nella domanda di partecipazione di ciascun membro.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione:

- dal legale rappresentante della società o da soggetto munito dei necessari poteri;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività

giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

15.2. DGUE

Il Concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE, generato dal Sistema.

- **Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o sull'ente aggiudicatore.** Parte precompilata.
- **Parte II - Informazioni sull'Operatore Economico.** Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle Sezioni A e B.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione anche della Sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'Operatore Economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente per ciascuna impresa ausiliaria deve allegare: **a)** il DGUE a firma dell'ausiliaria contenente le informazioni di cui alla parte II sezioni A e B, alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla Parte VI. **b)** Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata. **c)** Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso Infra.To, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. **d)** Originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, come meglio sopra specificato. **e)** Dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria di cui al successivo art. 19.3.

In caso di ricorso al subappalto, si richiede inoltre la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

- **Parte III - Motivi di esclusione.** Il concorrente rende tutte le dichiarazioni delle Sezioni A, B, C e D. Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo di cui al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti, di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
- **Parte IV - Criteri di selezione.** Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le Sezioni A, B, C e D per le parti di competenza.
- **Parte VI - Dichiarazioni finali.** Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito nei necessari poteri.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di invio della Lettera di Invito.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del Codice, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell'ANAC) o siano state adottate misure di c.d. self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire a Infra.To ogni opportuna valutazione. Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche, di cui all'art. 80, comma 2 e 3 del Codice o nuove operazioni societarie, gli Operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 80. In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella "Domanda di Partecipazione", producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

Infra.To si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la

correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti, di cui all'art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.

15.3. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti **dichiarazioni integrative**, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, preferibilmente secondo il modello allegato da Infra.To (All. 3), con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
2. dichiara:
 - a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
 - b) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) dei professionisti che espletano l'incarico di direttore di cantiere;
 - c) remunerativa l'offerta economica presentata poiché per la formulazione ha tenuto conto (i) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi eventuali; (ii) delle circostanze generali, particolari e nessuna esclusa, che possono aver influito o possono influire sull'esecuzione dei lavori e/o sulla determinazione dell'offerta medesima;
 - d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
 - e) di autorizzare Infra.To, in caso di accesso agli atti da parte di altro concorrente, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura; **oppure** non autorizza Infra.To, in caso di accesso agli atti da parte di altro concorrente, a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle motivazioni addotte in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere puntualmente motivata ai sensi dell'art. 53 comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
 - f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i., nonché del Regolamento (CE);
 - g) di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, impegnandosi a svolgere l'incarico affidato secondo quanto previsto dal Capitolato e gli ulteriori documenti tecnici

allegati alla presente lettera di invito.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

1. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 ed a comunicare a Infra.To la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
2. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

3. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito dei necessari poteri.

Le dichiarazioni integrative sono presentate dai seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili: dalla mandataria/capofila/consorzio stabile; da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici;
- nel caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice le dichiarazioni dovranno essere rese anche dall'impresa ausiliaria;
- nel caso di cooptazione le dichiarazioni integrative dovranno essere rese anche dall'impresa cooptata.

La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

15.4. Documentazione a corredo

La documentazione a corredo **da inserire nella "Busta A"** deve contenere:

- **copia fotostatica di un documento d'identità** del sottoscrittore o dei sottoscrittori;
- **visura camerale** del concorrente;
- in caso di sottoscrizione da parte del **procuratore**, copia conforme all'originale della procura

oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura che andrà allegata nella sua versione più recente;

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), delibera n. 464 del 27 luglio 2022, rilasciato dal **sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico)** relativo al concorrente, firmato digitalmente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento o al subappalto qualificante, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria. Fermo restando l'obbligo per l'Operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il PASSOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della Stazione Appaltante in quanto consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. **Al fine della presentazione del PASSOE, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema in oggetto**, accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatoreeconomico-fvoe>), secondo le istruzioni contenute. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa darà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati a comprova del possesso dei requisiti è effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 1 del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica verrà svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2, del medesimo decreto;
- ricevuta di pagamento del **contributo ANAC**;
- dichiarazioni e documenti a comprova dei requisiti di cui al par.
- i seguenti documenti:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/ consorziate;
 - c) ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di rete:

- I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):**
 - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- II) rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):**
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

III) **rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione** (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In entrambi i casi, qualora il contratto di rete sia stato sottoscritto con firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

Nella "Busta B – Offerta Economica", a pena di esclusione, deve essere contenuta l'Offerta Economica, predisposta preferibilmente secondo il fac-simile predisposto da Infra.To (All. 7).

Ogni parte dell'allegato dovrà essere compilata a pena di incompletezza dell'Offerta economica e dell'inammissibilità dell'offerta.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte economiche:

- in aumento rispetto agli importi indicati da Infra.To a base d'asta;
- carenti rispetto anche solo ad uno dei valori economici richiesti ai precedenti punti i), ii) e iii);
- parziali o sottoposte a condizione.

In caso di concorrenti plurisoggettivi, le offerte economiche dovranno essere sottoscritte:

- da tutte le imprese associande, in caso di concorrenti plurisoggettivi non ancora costituiti;
- dalla sola capogruppo/mandataria, in caso di concorrenti plurisoggettivi già costituiti.

9. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, Infra.To assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, Infra.To può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, Infra.To procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D. lgs. n.50/2016 s.m.i., Infra.To si riserva sin d'ora la facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti, dichiarazioni ed offerte presentati/e.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e del D.L. n., 76/2020 conv. In L. n. 120/2020 art. 1 co. 3.

Infra.To procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (D.L. n., 76/2020 conv. In L. n. 120/2020 art. 1 co. 3).

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo il 16 dicembre 2022 ore 15:00, fatte salve diverse comunicazioni agli operatori economici effettuate tramite il Sistema.

Tale seduta si terrà presso la sede di Infra.To. Trattandosi di gara telematica, nel pieno rispetto delle condizioni di pubblicità e trasparenza, le sedute pubbliche saranno effettuate in modalità da remoto con collegamento telematico comunicato a tutti i Concorrenti tramite il Sistema, al momento di avvio della seduta.

Alle sedute pubbliche, Vi potrà partecipare un solo soggetto per ogni concorrente ed, in particolare, il legale rappresentante del medesimo concorrente oppure altro soggetto da questi designato e munito di specifica delega, dallo stesso conferitagli. La delega, corredata dai documenti di identità del delegante e del delegato, dovrà essere trasmessa all'indirizzo pec: infratrasportitosrl@legalmail.it almeno un'ora prima della seduta.

Alle sedute pubbliche presenzierà il Seggio di Gara presediato dal RUP.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti tramite il Sistema.

Il Responsabile Unico del Procedimento ovvero dal Seggio di gara individuato, procederà:

- a) a verificare la ricevibilità delle offerte;
- b) a verificare la correttezza formale della documentazione contenuta nelle buste A- Documentazione Amministrativa;
- c) a verificarne il contenuto e ad accertare il possesso delle condizioni di partecipazione di ciascun concorrente;
- d) in caso di esito negativo: i) all'eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ove possibile; ii) ove non possibile ricorrere al soccorso istruttorio, all'esclusione delle offerte;
- e) all'apertura della "Busta B - Offerta economica";
- f) all'individuazione eventuale dell'anomalia dell'Offerta.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo per il prezzo si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

19. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

Infra.To procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (D.L. n., 76/2020 conv. In L. n. 120/2020 art. 1 co. 3).

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

20.1. Proposta di aggiudicazione

La proposta di aggiudicazione è formulata dal Seggio di Gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore Offerta e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Infra.To si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di una sola Offerta valida presentata, laddove ritenuta congrua e conveniente.

Qualora nessuna Offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, Infra.To si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, nonché di procedere alla revoca degli atti di gara per i motivi di cui all'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, tra i quali eventuali difficoltà finanziarie, senza che l'aggiudicataria abbia nulla a pretendere ad alcun titolo o ragione.

20.2. Verifiche

Prima dell'aggiudicazione, Infra.To procederà mediante FVO reso disponibile dall'ANAC alla verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alla presente procedura, richiedendo alla prima classificata l'eventuale documentazione necessaria (delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, Infra.To procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed alla segnalazione all'ANAC. Infra.To procederà, con le modalità sopra indicate, all'affidamento della gara scorrendo la graduatoria dei concorrenti.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente.

Si precisa che, in caso di accertato malfunzionamento del FVO, al fine di agevolare il celere svolgimento della procedura di gara, la Stazione Appaltante si riserva di procedere d'ufficio alla verifica dei requisiti di partecipazione mediante richiesta scritta ai concorrenti ed agli enti preposti.

La Stazione appaltante si riserva comunque, di chiedere ulteriori atti o documenti a comprova dei requisiti dichiarati.

La Stazione Appaltante si riserva fin d'ora la possibilità di affidare i lavori in esecuzione d'urgenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020.

20.3. Stipulazione del contratto

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni da quando l'aggiudicazione è divenuta efficace. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni decorrenti dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, per la stipulazione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta **la garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale e **la polizza assicurativa** di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. art. 103.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

21. GARANZIE

21.1. L'aggiudicatario dovrà prestare, prima della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva, sotto forma di garanzia o fidejussione, nelle forme, degli importi e con le modalità di cui all'articolo 103.

La suddetta garanzia deve essere riferita all'intero importo ed all'intera durata del contratto.

La mancata costituzione della garanzia nel rispetto delle modalità e delle condizioni sopra indicate, determina la decadenza dell'affidamento, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia, inoltre, garantirà la Stazione appaltante anche per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 2,

art. 103, D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà reintegrarla secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto.

21.2. Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., art. 103 co. 6, **il pagamento della rata di saldo** è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

22. COPERTURA ASSICURATIVA

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

Non saranno ritenute valide coperture assicurative realizzate con società assicuratrici prive di autorizzazione a operare in Italia.

Qualora il contraente della polizza sia una società, la copertura dovrà espressamente riguardare anche la responsabilità civile professionale personale di amministratori e dipendenti.

Qualora il contraente sia un RTI, la copertura dovrà espressamente annoverare quali soggetti "Assicurati" tutti i componenti il raggruppamento temporaneo e risultare estesa alla responsabilità civile professionale personale dei loro amministratori e dipendenti.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo

di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia tra Infra.To ed il concorrente relativa al presente appalto sarà devoluta al T.A.R. Piemonte.

In fase di esecuzione del contratto, il Foro competente è comunque quello di Torino.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito presente procedura.

IL RUP

Ing. Marco CESARETTI